



Tribunale di Pistoia

Prot. n. 782/2020

Pistoia, 17 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Al Presidente Vicario

Ai Giudici professionali e onorari
e al personale amministrativo
Ufficio Fallimento ed Esecuzioni

Al Dirigente Amministrativo
Alle Direttrici Amministrative
SEDE

e p.c.
Alla Presidente della Corte di Appello
FIRENZE

CSM
settima-emergenzacovid@cosmag.it

Alla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
SEDE

Oggetto: programmazione organizzativa concernente lo svolgimento delle attività giurisdizionali relative al periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 – disposizioni urgenti e non differibili.

Rilevata la necessità e l'urgenza — giuste le peculiarità proprie del settore Fallimento ed Esecuzioni che richiede tempi più lunghi per l'organizzazione dei servizi e la programmazione tempestiva delle attività connesse — di varare in via anticipata le proposte organizzative già formulate con nota di protocollo n. 637/2020 del 25 marzo 2020 e trasmesse alla Corte di Appello di Firenze;

vista la delibera adottata in data 5.3.2020 (*"Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958"*);

visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* e il DPCM 9 marzo 2020;

vista la delibera assunta in data 11 marzo 2020 (*"Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*);

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*; vista la deliberazione del CSM del 26 marzo 2020 sull'Emergenza Sanitaria da Covid-19 integralmente sostitutiva di quelle assunte in data 5 ed 11 marzo 2020, innanzi citate;

rilevato che l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 ha abrogato (al comma 22) gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020 e, in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico e della necessità di contrastare l'emergenza sanitaria in corso, ha ridefinito i termini delle fasi già individuate dal precedente decreto;

considerato, in particolare, che sulla base dell'art. 83 del citato D.L., è possibile individuare, successivamente al 15 aprile 2020, una c.d. seconda fase, decorrente dal 12 maggio fino al 30 giugno 2020, nella quale l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale, vengono rimesse a indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni; invero, a norma dell'art. 83, comma 7 del D.L. citato, i dirigenti degli uffici giudiziari, *"sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati"*, nonché *"per gli uffici diversi dalla Corte suprema di Cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, (...) d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti"*, *"adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone"* (comma 6); in particolare, essi potranno assumere tutte le misure di cui all'art. 83, comma 7, ivi compresa

quella di cui alla lett. g), ovvero il "rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3";

dato atto che si è ricorsi, come prescritto dalla delibera del CSM 186/VV/2020 del 26 marzo 2020 recante indicazioni logistiche agli Uffici Giudiziari procedure partecipate, idonee a coinvolgere — con modalità anche informali, compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nonché con le sussistenti ragioni di urgenza — in funzione consultiva tutti i componenti dell'ufficio interessato e, inoltre, il Presidente Vicario, il Coordinatore dell'area civile, il Dirigente amministrativo, le direttrici amministrative, l'Avvocatura ed il personale amministrativo, in armonia con i principi consolidati che governano a livello ordinamentale l'organizzazione degli uffici;

rilevato in particolare che il locale COA ha fatto pervenire a questo Ufficio il proprio parere 6 aprile 2020, di cui al prot. 695/2020 di questo Tribunale, con il quale è stata formulata l'approvazione *in toto* sulle specifiche proposte concernenti i ruoli delle esecuzioni mobiliari e immobiliari e del fallimento;

sentita l'autorità sanitaria locale;

tutto ciò premesso, si dispone quanto segue:

PER I RUOLI DI ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

Andranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020:

- le udienze di comparizione delle parti ex artt. 530, 543, 569, 600, 612 e 593 cod. proc. civ. poiché aperte alla partecipazione personale del debitore non costituito (ovvero della parte obbligata) nonché di soggetti diversi dalle parti del processo esecutivo e dai loro difensori (i terzi pignorati, l'esperto stimatore, i comproprietari non esecutati ed il custode giudiziario).

Potranno essere tenute mediante scambio e deposito telematico di note scritte e, quindi, nelle forme di cui alla lett. h, le altre udienze non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

Potranno essere tenute mediante collegamento *da remoto* e, quindi, nelle forme della lett. f, le udienze ex art. 596 cod. proc. civ. fissate per la discussione e l'approvazione del progetto di distribuzione nonché le udienze di distribuzione successive alla emissione dell'ordinanza di conversione del pignoramento ex art.495 cod. proc. civ.

Quanto alla gestione dei giudizi di divisione endo-esecutiva, integranti giudizi civili a cognizione piena, i giudici delle esecuzioni immobiliari si dovranno attenere alle determinazioni che verranno adottate per tutti i giudizi civili.

PER IL RUOLO FALLIMENTARE

Andranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020:

- le udienze di audizione dei debitori ex art.15 L.F.; solo in caso di evidenziata urgenza (qual è, p.es., l'imminente decorso dell'anno dalla cancellazione della impresa dal Registro delle Imprese) si provvederà a fissare l'udienza mediante collegamento da remoto;
- le udienze di verifica delle domande di ammissione allo stato passivo (sia tempestive che tardive).

Potranno essere tenute mediante scambio e deposito telematico di note scritte le eventuali udienze di reclamo ex art. 26 e 36 l.f. poiché connotate da intrinseca urgenza e certamente gestibili nelle forme di cui alla lett. h) del settimo comma dell'art.83 cit.

Potranno essere tenute mediante collegamento *da remoto* le udienze ex art.116 L.F. fissate per la discussione e l'approvazione del rendiconto di gestione.

I giudici professionali e onorari titolari dei relativi affari valuteranno, comunque e all'occorrenza, caso per caso e in piena autonomia, anche al di fuori dei rigidi schemi sovra rappresentati — la cui indicazione scritta ottempera alla sola esigenza di dettare linee guida di massima — l'urgenza ovvero la differibilità nella trattazione degli affari stessi nonché le modalità concrete del loro svolgimento, nel contraddittorio delle parti.



Il Presidente del Tribunale

Maurizio Barbarisi